

Publicato il 03/02/2021

N. 00321/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2020, proposto da:

F.T. Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesta Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento protocollo 10283 del 2.3.2020, di seguito pervenuto, con il quale il Responsabile dell'Area P.O. Attività Produttive del Comune di Eboli ha disposto il diniego dell'istanza presentata dalla Società F.T. Logistica s.r.l. in data 8.7.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.07.2015 con il n. 24113, volta al rilascio di provvedimento unico per la realizzazione di un opificio

industriale per l'insediamento dell'attività produttiva di imballaggi, stoccaggio, carico e scarico merci in Eboli (SA), alla Loc. Pezzagrande - Area PIP Lotto "D31";

- ove e per quanto occorra, e qualora possano esplicitare un qualche effetto nella fattispecie:

- della nota del 19.6.2017 prot. n. 30401 a firma del Responsabile U.O.P.C. Eboli;

- della nota del 23.6.2017 protocollo 31445 a firma del Responsabile dell'Area P.O. Attività Produttive del Comune di Eboli;

- della comunicazione che si assume essere di avvio del procedimento ai sensi della nota prot. n. 30401 del 19.06.2017 a firma del Responsabile U.O.P.C. del Comune di Eboli;

- della nota pec dell'Area P.O. Attività Produttive del 02.08.2018, prot. n. 31445 del 23.06.2017;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, ai sensi dell'art.25, co.1 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo pec il 29.6.2020 al Comune di Eboli (Sa), tempestivamente depositato in data 7.7.2020, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento prot.10283 del 2.3.2020, di seguito pervenuto, con il quale il Comune di Eboli ha disposto il diniego dell'istanza presentata dalla Società F.T. Logistica s.r.l. in data 8.7.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.07.2015 con il n. 24113, volta al rilascio di provvedimento unico per la realizzazione di un opificio industriale per l'insediamento dell'attività produttiva di imballaggi, stoccaggio, carico e scarico merci in Eboli (SA), alla Loc. Pezzagrande - Area PIP Lotto "D31";

- ove e per quanto occorra, e qualora possano esplicitare un qualche effetto nella fattispecie:

- della nota del 19.6.2017 prot. n. 30401;

- della nota del 23.6.2017 protocollo 31445;

- della comunicazione che si assume essere di avvio del procedimento ai sensi della nota prot. n. 30401 del 19.06.2017;

- della nota pec del 02.08.2018, prot. n. 31445 del 23.06.2017;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- la medesima è assegnataria di un lotto ricompreso nel P.I.P. del Comune di Eboli, Loc. Pezzagrande denominato "D31" giusto atto del 2 novembre 2015;

- con istanza dell'8.7.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.07.2015 con il n. 24113, ha chiesto il rilascio di provvedimento unico per la realizzazione di un opificio industriale per l'insediamento dell'attività produttiva di imballaggi, stoccaggio, carico e scarico merci su tale lotto;

- dopo ampia istruttoria, caratterizzata anche da diverse integrazioni documentali, con atto del Comune protocollo 39719 del 2.8.2018 si è comunicato il parere positivo reso dal Responsabile del Procedimento, precisando che il costo di costruzione risultava essere ad € 1.136,04, nonché della possibilità di ritirare il permesso di costruire subordinato al pagamento del detto importo, nelle more intervenute;

- non avvedendosi dell'avvenuto rilascio del chiesto titolo edilizio, con il provvedimento impugnato, il Comune assumendo di non avere avuto riscontro in merito alla richiesta prot. n. 31445 del 23.06.2017 e alla nota dell'Area P.O. Attività Produttive del 02.08.2018, ha disposto il diniego dell'istanza de qua.

3. Il provvedimento in questione, in particolare, reca la seguente motivazione:

“...Considerato che con nota prot. n. 31445 del 23,06,2017, si trasmetteva alla suddetta Società, a mezzo pec in pari data, la nota prot. n. 30401 del 19,06.2017 con la quale il Responsabile U.O.P.C. — Eboli -ASL Salerno comunicava la sospensione dell'iter procedurale per carenza del dovuto versamento;

Rilevato che alla data odierna nessun riscontro risulta pervenuto in merito alla richiesta prot. n, 31445 del 23.06.2017;

Considerato, altresì, che con pec dell'Area P.O. Attività Produttive del 03.08.2018, inviata alla Società F.T. Logistica S.r.l., si trasmettevano le note prot, n. 39719 del 02.08.2018 (Nota Sportello Unico per l'Edilizia) e prot. n. 31445 del 23.06.2017 (N.B. Secondo sollecito), con le quali si inviava la ditta interessata ad ottemperare a quanto richiesto entro e non oltre 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della presente, avvisando che si sarebbe provveduto, ai sensi della normativa vigente, all'adozione di un provvedimento di diniego della richiesta di procedimento unico...”.

4. Contro il suddetto provvedimento insorgeva l'epigrafata ricorrente, evidenziando la piena illegittimità dell'atto, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:

4.1. VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - L. n. 241/90 e s.m.i.) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TIPICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ECCESSO DI POTERE (genericità – erroneità- carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto – carente istruttoria – difetto di motivazione - violazione del giusto del procedimento – sviamento - travisamento - difetto di pubblico interesse - contraddittorietà - perplessità).

Si eccepisce che l'atto impugnato costituisce una manifestazione di attività indefinibile, fondato su una ragione che giammai potrebbe contenere, e con il quale la p.a. ha ritenuto di potersi esprimere sulla istanza della ricorrente non accorgendosi che è stato già rilasciato il titolo edilizio, in violazione dei principi di tipicità e nominatività. Sarebbe pertanto evidente l'illegittimità dell'atto impugnato, giacché lo stesso risulterebbe conseguenza di un palese travisamento dei fatti.

4.2 VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 241/90 e s.m.i. – L.R. n. 19/2001 - D.P.R. n. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (violazione del giusto procedimento – difetto di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – manifesta ingiustizia – violazione del contraddittorio) – Violazione artt. 24 e 97 Cost.

Si contesta che il diniego sarebbe ulteriormente illegittimo, perché non è stato preceduto dalla comunicazione di inizio del procedimento. Posto che, con provvedimento del 2.8.2018 prot. 39719, è stata data notizia della conclusione del procedimento volto a rilasciare il permesso di costruire, non sono seguite ulteriori comunicazioni circa l'iniziativa che la p.a. ha inteso effettuare, né allo scopo potrebbe essere ritenuta equipollente la nota prot. n. 30401 del 19.06.2017, la quale non presenta siffatto contenuto, non preannuncia alcun eventuale diniego e, in ogni caso, è superata dal successivo atto prot. 39719 del 2.8.2018 (favorevole alla ricorrente).

In definitiva, quindi, si contesta la violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, avendo la p.a. omesso di comunicare preventivamente l'attivazione di un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento atipico e non preventivabile, oltre che contrastante con l'avvenuto rilascio del titolo.

4.3 VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 241/90 e s.m.i. –L.R. n. 19/2001 - D.P.R. n. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (violazione del giusto procedimento –

difetto di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – manifesta ingiustizia – violazione del contraddittorio).

Ad avviso della ricorrente, il Comune erra laddove ritiene di poter affermare diniego su una ragione totalmente avulsa da ragioni di contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia. Nella specie l'avvenuto rilascio del titolo dimostrerebbe la piena conformità dell'intervento e la mancanza di motivi di contrasto. Né rileverebbe ai fini del perfezionamento del titolo edilizio la corresponsione degli oneri di costruzione.

Il pagamento degli oneri è da ritenersi svincolato dal rilascio del titolo edilizio e viceversa.

A supporto di quanto sostenuto nel ricorso, parte ricorrente evidenzia il tenore delle seguenti disposizioni normative:

- l'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, che non condiziona affatto la legittimità del permesso di costruire al preventivo pagamento degli oneri di costruzione;
- l'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, che- tra gli atti necessari al procedimento per il perfezionamento del permesso di costruire- non contempla il preventivo pagamento degli oneri concessori;
- l'art. 42 del D.P.R. 380/2001, che prevede unicamente l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di chi abbia ritardato od omesso il pagamento degli oneri concessori, senza previsione di nullità o illegittimità del titolo edilizio.

5. In data 20.7.2020 si è costituito in giudizio il Comune di Eboli, per resistere al ricorso;

6. Seguiva la presentazione di articolata memoria a cura della ricorrente.

7. All'udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione della determinazione assunta dal Comune, con la quale l'ente ha denegato l'istanza volta all'adozione del provvedimento unico funzionale alla realizzazione di un opificio industriale.

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Comune ha rigettato l'istanza de qua, con atto prot.n.10283 del 2.3.2020, sulla base del mancato pagamento del contributo di costruzione (euro 1.136,04), come quantificato dal responsabile del SUE nella nota prot.n.39719 del 2.8.2018. In tale nota, diretta al responsabile del Settore Suap, si esprimeva parere favorevole al rilascio del titolo edificatorio, sia pure con prescrizioni e, per quello che interessa in questa sede, subordinatamente al pagamento dei costi di costruzione.

Per quanto è dato evincersi nella determinazione impugnata, che fa riferimento al mancato (e sollecitato) pagamento dell'importo relativo al costo di costruzione, tale circostanza esplicherebbe efficacia preclusiva all'accoglimento dell'istanza.

4. In argomento, come ha correttamente evidenziato la difesa della ricorrente, trova applicazione la dirimente disposizione recata dall'art.42 D.p.r. n.380/2001. Tale disposizione stabilisce che il ritardato o il mancato versamento degli oneri di costruzione comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nella misura stabilita dai regolamenti regionali, compresa negli intervalli previsti dalla norma statale di riferimento. Ulteriormente, il co.5 della suddetta disposizione stabilisce che, in caso di mancato pagamento oltre la durata massima ivi prevista, si dà luogo alle procedure di riscossione coattiva del credito.

Ora, è evidente che il pagamento dei costi di costruzione non rappresenta elemento condizionante la validità del titolo edificatorio, nella fattispecie già rilasciato, come risulta dalla nota prot.n.39719 del 2.8.2018 (esibita in atti). Tale approccio è spiegabile con la natura del contributo di costruzione quale obbligazione di pagamento correlata al rilascio del titolo, la cui determinazione peraltro ha tipicamente valore paritetico e non autoritativo (cfr., Tar Milano, 13.10.2020, n.1888; ma v. anche Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30.8.2018, n.12), talchè- specie in presenza di una norma che regola *expressis*

verbis le conseguenze dell'inadempimento del privato- diviene contra legem la determinazione con la quale l'ente pubblico condiziona il rilascio o la perdurante validità del titolo (già emesso) all'adempimento dell'obbligazione, rispetto alla quale il titolo costituisce mero presupposto giuridico-fattuale.

5. Per tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va annullato il provvedimento del Comune di Eboli di cui alla nota prot.n.10283 del 2.3.2020.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Comune di Eboli, per venire liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comune di Eboli di cui alla nota prot.n.10283 del 2.3.2020.

Condanna altresì il Comune di Eboli al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO